



**Camera di Commercio
Firenze**

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 40 comma 4 DL 76/2020, di avvenuta iscrizione d'ufficio massiva nel Registro delle Imprese dei provvedimenti del Conservatore di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione ex art. 40 comma 2 lettera b) – Società di Capitali – Determinazione n. 452/All. del 13/12/2022.

IL CONSERVATORE

Visti l'art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l'organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l'attribuzione dell'Area Servizi di Promozione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata modificata l'organizzazione dell'Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;

Visto l'art. 2188 e ss. del Codice civile;

Vista la Legge 580/1993 e successive modifiche;

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche;

Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") il quale, all'art. 40, ("Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi") dispone che la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio del registro delle imprese, sia del Conservatore;

Vista la Delibera di Giunta n. 142 del 09/12/2021, recante la nomina del Conservatore a far data dal 01/01/2022;

Visto il comma 2 dell'art. 40 del DL 76/2020, che individua precisi requisiti secondo i quali per una società di capitali può essere accertata una causa di scioglimento senza liquidazione da parte del Conservatore del Registro Imprese;

Vista la propria determinazione n. 452/All. del 13/12/2022, con la quale il Conservatore del Registro delle Imprese ha accertato l'avverarsi di una causa di scioglimento senza liquidazione per le imprese di cui all'allegato elenco al proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 2 DL 76/2020, e che l'iscrizione dello stesso è stata eseguita;

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 del DL 76/2020, il Conservatore deve comunicare l'avvenuta iscrizione della messa in scioglimento senza liquidazione, agli amministratori risultanti dal registro imprese, per le posizioni di cui all'elenco allegato al proprio provvedimento, assegnando loro un termine di 60 giorni (sessanta) *“per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge”*;

Visto che successivamente all'esecuzione della messa in scioglimento senza liquidazione l'elenco delle imprese oggetto del suddetto provvedimento è stato aggiornato;

Visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese debba essere conseguito con modalità rispondenti a legge e tuttavia meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale *“on line”* è liberamente consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Tenuto conto altresì dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005, in base al quale le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'albo camerale della comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro delle imprese dei provvedimenti di messa in scioglimento senza liquidazione per le posizioni di cui agli aggiornati elenchi – parti integranti del presente atto - consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie ed in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

Considerato, infine, che allegato alla presente determinazione di comunicazione di avvenuta iscrizione del provvedimento del Conservatore di messa in scioglimento senza liquidazione è inserito l'elenco delle imprese coinvolte, nonché il provvedimento del Conservatore n. 452 del 13/12/2022 che ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

- di comunicare l'avvenuta iscrizione della messa in scioglimento senza liquidazione, disposta con il proprio provvedimento n. 452 del 13/12/2022 - provvedimento parte integrante della presente determinazione - agli amministratori risultanti dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 40 comma 4 DL 76/2020;

- di assegnare giorni 60 (sessanta) “per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge”.

Il presente provvedimento è affisso per **60 giorni** all'albo camerale on line ai sensi dell'art. 21- bis della legge 241/1990 e dell'art. 40 comma 4 del DL 76/2020.

Il Conservatore del Registro Imprese
(Dott.ssa Brunella Tarli)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)